



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione
dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14
dicembre 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	17
Analisi tecnico-normativa	»	25
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	28
Disegno di legge	»	29
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	32
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	63

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

1. ESIGENZA E FINALITA' DELL'ACCORDO

L'accordo prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (*GCAP Agency*) operante nell'alveo di un'organizzazione internazionale (*GCAP International Government Organization*) dotata di personalità giuridica e deputata a gestire il programma in accordo alle direzioni strategiche di un organo rappresentante i Paesi membri (i.e. *Steering Committee*). Le Parti hanno concordato di stabilire nel Regno Unito la sede principale dell'organizzazione nella località di Reading. Tale scelta sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento. Di conseguenza, il governo britannico è stato identificato come depositario della copia originale dell'accordo.

2. REFERENTI

I referenti individuati nella Convenzione sono i seguenti: il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, il Ministro degli Esteri (JMOFA) ed il Ministro della Difesa (JMOD) del Giappone, ed il Ministro della Difesa del Regno Unito.

Si evidenzia che, a seguito dei negoziati avvenuti nel corso delle riunioni ministeriali, le Parti hanno concordato di far sottoscrivere il documento ai rispettivi Ministri della Difesa il giorno 14 dicembre 2023 nel corso di un incontro a Tokyo. Il Giappone è stata l'unica nazione, per motivazioni politiche interne, a procedere ad una doppia sottoscrizione con il Ministro degli Esteri (JMOFA) ed il Ministro della Difesa (JMOD).

3. SINTETICA INDICAZIONE DELLA NECESSITA' E DEI PREVISTI EFFETTI/RICADUTE DELL'ACCORDO

Con la Dichiarazione Congiunta del 9 dicembre 2022, i Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito hanno ufficializzato l'avvio del *Global Combat Air Programme (GCAP)*, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea basata su un'architettura di "Sistema di Sistemi" di 6^a generazione. Il costruito proposto e fortemente supportato dall'Italia prevede l'istituzione, attraverso la definizione di un trattato internazionale, di una Agenzia tri-nazionale incaricata di gestire il programma in maniera unificata e *super partes*. In virtù dell'assoluta rilevanza dell'impresa, l'Italia ha assunto la *leadership* dell'attività di



definizione del suddetto trattato, denominato *Convention on the establishment of the “Global Combat Air Programme - GCAP International Government Organisation”* (Convenzione sull’istituzione della “Organizzazione Governativa Internazionale GCAP”), costituendo un Gruppo di Lavoro nazionale composto da Gabinetto del Ministro della Difesa, Segretariato Generale della Difesa, DIS UCSe e MAECI.

La Convenzione consente una gestione bilanciata del programma a livello governativo, prevedendo la partecipazione dell’Italia come *equal partner* di Regno Unito e Giappone, a conferma dell’attribuzione al nostro Paese del rango più elevato nella compagine internazionale nel settore del combattimento aereo.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

L’**articolo 1** autorizza la ratifica della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

L’**articolo 2** reca l’ordine di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, fissata dall’articolo 62, paragrafo 4, della stessa nel giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica dell’ultima delle tre parti che avrà completato le proprie procedure interne.

L’**articolo 3**, al fine di facilitare l’attuazione della Convenzione e di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre parti della stessa (una delle quali, il Regno Unito, è parte dell’Alleanza Atlantica, mentre l’altra, il Giappone, non lo è), prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all’articolo 13 della medesima legge.

L’**articolo 4** contiene le disposizioni finanziarie

L’**articolo 5** dispone l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’ACCORDO

In generale, si rappresenta che il documento:

- non modifica gli aspetti generali di collaborazione tra i Ministeri della Difesa coinvolti;



- non comporta implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto dettagliato nella Nota Tecnico Finanziaria allegata alla presente relazione;
- non costituisce impegno formale alla futura acquisizione del sistema d'arma;
- non presenta fattori ostativi sotto il profilo giuridico-legale.

L'Accordo prevede un preambolo e dodici capitoli principali.

Si fornisce, di seguito, una panoramica di tutti gli articoli evidenziando gli aspetti di maggiore rilievo:

Preambolo

Introduzione del *Global Combat Air Program* quale programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni. Esplicitazione dei principi a fondamento della collaborazione, tra i quali in particolare vengono evidenziati il miglioramento della capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, il potenziamento della cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, il supporto alla sovranità nazionale, il sostenimento delle capacità industriali in particolare nel settore del combattimento aereo, il contributo alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale e l'importanza delle esportazioni per il successo economico e politico della collaborazione. Le Parti, inoltre, riconoscono i benefici della cooperazione e la necessità, al fine di perseguire un elevato livello di coordinamento, di istituire un'organizzazione internazionale con capacità giuridica che possa fungere da organo indipendente per la gestione del programma GCAP e che abbia una capacità autonoma di stipulare contratti con le controparti industriali di riferimento per lo sviluppo del programma.

Capitolo I: Disposizioni Generali

- **Art. 1:** definizione dello scopo dell'accordo, che ha la finalità di istituire l'Organizzazione governativa internazionale (GIGO: *GCAP International Government Organization*) deputata a guidare, gestire e supervisionare il programma. Inoltre, viene specificato che per GCAP è inteso il programma che verrà realizzato dalla suddetta organizzazione su mandato delle Parti.
- **Art. 2:** lo sviluppo del programma GCAP si svolgerà attraverso diverse fasi, che seguiranno il ciclo di vita del programma dalla sua fase di concettualizzazione, passando per quelle di sviluppo, operazione e supporto logistico, fino ad arrivare alla fase di dismissione. Le Parti si impegnano a disciplinare il meccanismo di dettaglio di evoluzione tra le diverse fasi in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 3:** l'Organizzazione avrà personalità giuridica riconosciuta internazionalmente, capacità contrattuale, nonché la capacità di acquisire e smaltire proprietà mobili e immobili e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle parti. Le Parti hanno inoltre concordato la composizione dell'Organizzazione che



avrà un Comitato Direttivo (*Steering Committee*) costituito dalla Parti ed una Agenzia GCAP, che opererà a beneficio del programma sulla base della guida e supervisione del Comitato Direttivo. Nei capitoli successivi sono esplicitate le funzioni principali dei due suddetti organi.

- **Art. 4:** le Parti hanno convenuto nell'individuare l'inglese quale lingua ufficiale dell'Organizzazione.
- **Art. 5:** le Parti si impegnano a supportare, nei vincoli della normativa vigente, le attività di importazione, esportazione e trasferimento di materiali e informazioni relative al programma. L'esportabilità verso futuri potenziali partner è, infatti, stato considerato tra le Parti quale uno dei principi fondanti della cooperazione sin dalla fase di progettazione, al fine di garantire sostenibilità di lungo periodo al programma GCAP e permettere alle industrie coinvolte nell'impresa di compensare gli alti costi di sviluppo e produzione.

Capitolo II: Il Comitato Direttivo

- **Art. 6:** il Comitato Direttivo (*Steering Committee*) sarà composto da rappresentanti delle Parti che individueranno un Capo Delegazione (*Head of Delegation – HoD*). Le Parti hanno definito che il Comitato Direttivo sarà presieduto a rotazione da uno dei Capi Delegazione. Tale figura comunque avrà unicamente delle funzioni di presidenza e rappresentanza del Comitato senza avere un peso maggiore dal punto di vista decisionale. In tale ottica, le Parti hanno comunque convenuto di disciplinare il meccanismo di svolgimento e durata della presidenza del Comitato Direttivo in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 7:** il Comitato Direttivo sarà il più alto *forum* di *governance* dell'Organizzazione e sarà deputato alla guida, direzione, controllo e supervisione delle attività della stessa ed al rispetto di quanto previsto dal presente Accordo. Le responsabilità di dettaglio e i processi decisionali del Comitato Direttivo verranno disciplinati dalle Parti in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 8:** il Comitato Direttivo avrà la capacità di istituire, all'unanimità, comitati subordinati, composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento delle proprie responsabilità.

Capitolo III: Status, funzioni e attività dell'Agenzia GCAP

- **Art. 9:** viene introdotta l'Agenzia GCAP, quale corpo operativo dell'Organizzazione per la gestione, la coordinazione e l'esecuzione di tutte le fasi del programma. Le Parti hanno convenuto che l'Agenzia, nonostante la sua autonomia dal punto di vista delle attività svolte per il programma, opererà sotto la supervisione e la direzione strategica del Comitato Direttivo.
- **Art. 10:** le Parti, a seguito di una lunga negoziazione con diretto coinvolgimento ministeriale, hanno identificato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la nazione ospitante della sede centrale dell'Organizzazione. Le Parti hanno



comunque concordato la possibilità di istituire sedi periferiche nei territori delle Parti. Nell'articolo viene data la definizione di *Host Country* (Paese ospitante), ovvero il Paese dove saranno ubicate le sedi dell'Organizzazione. Le Parti concordano che le ubicazioni specifiche della sede principale e delle eventuali sedi periferiche saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e l'Organizzazione o tramite notifica dall'Organizzazione al Paese Ospitante. In tale contesto si rende noto che il 29 aprile u.s. il *Secretary of State* inglese ha comunicato formalmente al Ministro della Difesa italiano la scelta di Reading quale sede principale della prefata Agenzia.

- **Art. 11:** l'Agenzia avrà la funzione di permettere lo sviluppo e l'attuazione del Programma GCAP sulla base delle esigenze capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi.
- **Art. 12:** vengono esplicitate le funzioni principali dell'Agenzia, e in particolare: gestione complessiva del programma sotto la direzione strategica del Comitato Direttivo, supporto amministrativo e di segretariato al Comitato Direttivo e comitati subordinati, definizione, coordinamento e definizione dei requisiti tecnici presentati dalla Parti, stipula dei contratti con la controparte industriale, gestione degli aspetti di certificazione e aeronavigabilità sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali, gestione degli aspetti amministrativi dell'Organizzazione, supporto e gestione delle attività relative all'esportazione. Le Parti, inoltre, hanno concordato di disciplinare e dettagliare le funzioni dell'Agenzia in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 13:** l'Agenzia avrà la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale per conto dell'Organizzazione, dovrà supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità a quanto previsto dalla suddetta contrattualistica. Le Parti si riservano il diritto di disciplinare in un accordo discendente di rango inferiore le circostanze in cui il Comitato Direttivo dovrà approvare i contratti prima della stipula da parte dell'Agenzia. Tale circostanza sarà presa in considerazione in particolare relativamente a contratti di particolare rilievo per lo sviluppo del Programma e/o dal consistente volume finanziario.

Capitolo IV: Struttura dell'Agenzia GCAP

- **Art. 14:** vengono definite le carichi apicali dell'Agenzia, che verrà diretta da un *Chief Executive* eletto dal Comitato Direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni da Direttori per la direzione delle principali divisioni dell'Agenzie. Viene evidenziato come il *Chief Executive* risponderà direttamente al Comitato Direttivo per le sue azioni e per l'attività dell'Agenzia. Le Parti concordano nel dettagliare la struttura dell'Agenzia in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 15:** viene istituito un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali che verranno ricoperte da rappresentanti delle diverse Parti al fine di mantenere un equilibrio tra di esse. Viene inoltre sancita la natura



internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare i membri dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni. Nell'articolo viene anche data una definizione del personale dell'Agenzia, quale personale direttamente impiegato da esse sulla base di un accordo sottoscritto con la stessa Agenzia.

- **Art. 16:** la composizione del personale dell'Agenzia sarà principalmente costituita da rappresentanti dei rispettivi governi, pur essendo prevista la possibilità di assumere personale delle Parti non governativo e, in casi peculiari per un periodo di tempo limitato concordato tra le Parti, personale non delle Parti. Viene sancito che le cariche apicali saranno ricoperte unicamente da personale governativo proveniente dalla Parti.
- **Art. 17:** le Parti concordano nel prevedere nell'Agenzia l'impiego di personale con un'adeguata competenza per lo svolgimento della missione richiesta nel modo più efficiente possibile e, comunque, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti.

Capitolo V: Amministrazione Finanziaria

- **Art. 18:** nel presente articolo le Parti si impegnano a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'Organizzazione.
- **Art. 19:** viene sancito che i principi alla base delle regole finanziarie saranno definite dal Comitato Direttivo con l'obiettivo di disciplinare la gestione amministrativa dell'Organizzazione, il costo delle attività dell'Organizzazione, la forma, la frequenza dei contributi delle Parti. I finanziamenti dell'Organizzazione saranno suddivisi in un budget operativo finalizzato a finanziare le attività di sviluppo ed un budget amministrativo per ricoprire i costi di funzionamento dell'Organizzazione. Le Parti si impegnano a dettagliare i suddetti aspetti in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 20:** vengono definite le modalità di gestione del budget amministrativo e del budget operativo da parte dell'Agenzia. L'Agenzia avrà inoltre l'onere di sottoporre il budget annuale per approvazione al Comitato Direttivo.
- **Art. 21:** la contabilità annuale verrà presentata alle autorità di controllo nominate dal Comitato Direttivo in base a delle procedure che le parti disciplineranno in un accordo discendente di rango inferiore. Il Comitato Direttivo dovrà, inoltre, approvare il resoconto di verifica.

Capitolo VI: Resoconti e Verifiche (Audit)

- **Art. 22:** viene stabilito che l'Agenzia dovrà presentare il resoconto delle attività dell'Agenzia stessa relativamente agli obiettivi definiti ed al budget approvato dal Comitato Direttivo. Le Parti, inoltre, si impegnano a disciplinare il meccanismo di dettaglio della suddetta attività in un accordo discendente di rango inferiore.



- **Art. 23:** viene disciplinata l'attività degli *auditor* nazionali per lo svolgimento delle proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali. Tale attività dovrà essere portata avanti in collaborazione con l'Agenzia, che dovrà mettere in atto tutte le azioni necessari per facilitare l'accesso alle informazioni necessarie.
- **Art. 24:** vengono definite le modalità di accesso degli *auditor* nazionali alle strutture dell'Agenzia. In particolare, viene specificato come tale attività non dovrà causare nessuna interruzione delle attività istituzionali dell'Agenzia e garantire la protezione delle informazioni relative ad altre Parti.
- **Art. 25:** le Parti sottolineano come l'Agenzia debba agire a protezione degli interessi finanziari dell'Organizzazione dalle frodi.
- **Art. 26:** viene evidenziata la capacità del Comitato Direttivo di poter richiedere attività *audit* per migliorare il funzionamento dell'Agenzia e la conduzione del programma.
- **Art. 27:** viene specificato come la gestione dei dati personale dovrà avvenire secondo la direzione del Comitato Direttivo ed in ossequio ai rispettivi regolamenti e leggi nazionali delle Parti.

Capitolo VII: Privilegi e Immunità

- **Art. 28:** viene sancita l'inviolabilità delle sedi dell'Organizzazione, l'immunità giurisdizionale delle stesse evidenziando le relative eccezioni nei casi in cui il *Chief Executive* abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Viene, inoltre, definita l'immunità delle proprietà e dei possedimenti dell'Organizzazione. Nell'articolo, per garantire la massima chiarezza, viene fornita, inoltre, la definizione di "*archives*" (archivi) dell'Organizzazione e viene sancita la loro inviolabilità. Viene inoltre data la definizione di "*premises*" (sedi) dell'Organizzazione.
- **Art. 29:** vengono definiti i limiti di accesso alle sedi dell'Organizzazione delle autorità pubbliche del Paese ospitante sulla base delle condizioni definite dal *Chief Executive*. Viene, inoltre, specificato come il consenso all'accesso sarà comunque presunto in caso di situazioni di emergenza nelle quali sia richiesto un tempestivo intervento al fine di salvaguardare la sicurezza delle sedi e del personale che vi opera.
- **Art. 30:** l'utilizzo delle sedi dell'Organizzazione viene limitato alle finalità relative al programma e secondo quanto previsto dal presente Accordo.
- **Art. 31:** per il tramite di questo articolo, le Parti definiscono l'attività delle autorità competenti del Paese ospitante, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la protezione e la sicurezza delle sedi dell'Organizzazione.
- **Art. 32:** vengono evidenziate le responsabilità dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione di garantire i necessari servizi pubblici per consentire all'Organizzazione il pieno ed agevole svolgimento delle proprie funzioni.



- **Art. 33:** viene sancito il diritto dell'Organizzazione ad utilizzare codici di comunicazione, utilizzare apparecchiature per comunicare e avere un'attività di corrispondenza. Viene, inoltre, sancita l'inviolabilità ed l'assenza di censura relativamente alle comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione.
- **Art. 34:** viene sancita la capacità di gestione dei fondi dell'Organizzazione da parte dell'Agenzia senza limitazione causate da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere i propri obblighi relativi alla gestione del programma. Nell'articolo, inoltre, si evidenzia come l'Organizzazione si consulterà senza ritardo alcuno con il Paese ospitante per identificare la soluzione più appropriata nel caso quest'ultimo evidenzii gravi difficoltà relative all'attività finanziaria con impatti sull'Organizzazione.
- **Art. 35:** viene sancita l'esenzione da tasse, imposte e dazi doganali per l'Organizzazione, i suoi possedimenti e gli articoli importati, esportati o trasferiti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Viene tuttavia evidenziato come la suddetta esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo degli armamenti e alle relative leggi o regolamenti.
- **Art. 36:** viene evidenziata l'eccezionalità rispetto a quanto previsto all'articolo precedente, evidenziando che l'Organizzazione non rivendicherà l'esenzione in merito alle tasse relative ai servizi pubblici.
- **Art. 37:** vengono definiti i privilegi e le immunità, all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante le sedi dell'Organizzazione, dei rappresentanti delle Parti nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare vengono sancite le immunità all'arresto e detenzione, l'immunità giurisdizionale per quanto svolto nell'esercizio delle proprie funzioni, fatto salvo le violazioni del codice della strada. Viene sancita l'inviolabilità dei documenti ufficiali e l'esenzione delle misure restrittive di ingresso. Nell'articolo le parti hanno reputato opportuno specificare che i suddetti privilegi e immunità non sono accordati per vantaggio personale, ma unicamente per assicurare l'assoluta indipendenza dei rappresentanti dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al programma GCAP. Si specifica come l'articolo non è applicabile alla Parte i cui rappresentanti sono cittadini o residenti permanenti.
- **Art. 38:** vengono definiti i privilegi e immunità del personale dell'Agenzia. In particolare vengono sancite le immunità da processi legali, salvo violazioni del codice della strada, e l'inviolabilità dei documenti ufficiali. Vengono inoltre accordati ai membri dell'Agenzia e ai loro familiari gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale. Anche in questo articolo, si specifica la non applicabilità alla Parte i cui rappresentanti sono cittadini o residenti permanenti.



- **Art. 39:** vengono definiti i privilegi e le immunità del personale dell’Agenzia non cittadino o residente permanente nei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione. In particolare viene sancita l’esenzione da tasse sui salari corrisposti dall’Organizzazione, le esenzioni dalle restrizioni relative all’immigrazione ed il diritto a importare i propri immobili ed effetti personali senza dazi doganali al momento della prima assunzione dell’incarico.
- **Art. 40:** viene definita l’emissione dei documenti di identità per il personale dell’Agenzia ed i relativi familiari non cittadini o residenti permanenti da parte dei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione.
- **Art. 41:** viene evidenziata la possibilità dei familiari del personale dell’Agenzia di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti le sedi dell’organizzazione, specificando la possibilità di poter ottenere il relativo permesso di lavoro dalle autorità competenti.
- **Art. 42:** è sancito il dovere da parte dei rappresentanti delle Parti, del personale dell’Agenzia e dei propri familiari di rispettare le leggi e i regolamenti dei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione, non interferendo nei suoi affari interni.
- **Art. 43:** l’articolo evidenzia la necessità di cooperazione tra l’Organizzazione e le autorità competenti dei Paesi ospitanti le sedi della stessa al fine di garantire la corretta amministrazione della giustizia e l’osservanza delle leggi e regolamenti. Le Parti inseriscono la definizione del meccanismo di rinuncia delle immunità rispettivamente per il personale dell’Agenzia, le cariche apicali e i membri del Comitato Direttivo. Nell’articolo, inoltre, le Parti hanno ritenuto opportuno specificare come il presente Accordo non ponga limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti. Inoltre, il Paese ospitante, qualora ritenga ci sia stato un abuso dei suddetti privilegi o immunità, potrà procedere con delle consultazioni con il *Chief Executive* per determinare quanto avvenuto.
- **Art. 44:** con il presente articolo è sancito l’impegno dei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione ad intraprendere le misure appropriate per facilitare ingresso e soggiorno dei membri dell’Agenzia e dei relativi familiari, evadendo con la massima rapidità possibile qualsiasi richiesta di visto/permesso.
- **Art. 45:** viene sancita la fornitura da parte dell’Organizzazione delle adeguate misure di copertura sanitaria nei confronti del personale dell’Agenzia e dei relativi familiari non cittadini o residenti permanenti nei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione.
- **Art. 46:** viene definita l’esenzione da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale da parte del personale dell’Agenzia e dei relativi familiari non cittadini o residenti permanenti nei Paesi ospitanti le sedi dell’Organizzazione. Tale esenzione non è ritenuta applicabile per i familiari che svolgono attività lavorativa



autonoma o dipendente nel Paese ospitante o che non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.

- **Art. 47:** viene fornita una definizione dell'espressione "*accompanying family members forming part of the household*" (familiari conviventi al seguito) in conformità alle politiche ed alla legislazione dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione.

Capitolo VIII: Adesioni di Parti aggiuntive e collaborazione con non-Parti

- **Art. 48:** vengono definite le modalità di ingaggio con non-Parti da parte dell'Agenzia, specificando che quest'ultima potrà operare in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo. Il suddetto ingaggio potrebbe essere finalizzato a discutere un eventuale adesione di una non-Parte al presente Accordo.
- **Art. 49:** viene evidenziata la necessità di consenso all'unanimità in seno al Comitato Direttivo per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con potenziali Parti aggiuntive. Sarà, inoltre, nuovamente necessario il consenso all'unanimità tra le Parti in merito ad una decisione finale relativa all'eventuale accesso di non-Parti al presente Accordo.
- **Art. 50:** con il presente articolo le Parti si impegnano a supportare l'intenzione di una Parte relativamente all'esportazione, in ossequio ai regolamenti ed agli obblighi legali ed in considerazione dei rispettivi interessi in materia di sicurezza nazionale. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di avviare quanto prima una consultazione tra le Parti in caso di perplessità di una di esse in merito ad una determinata attività di esportazione.
- **Art. 51:** in questo articolo viene sancito come sarà cura dell'Agenzia la gestione di un meccanismo finalizzato a facilitare le attività di esportazione. Le Parti hanno concordato di definire e dettagliare tale meccanismo in un accordo discendente di rango inferiore che dovrà essere negoziato nel rispetto del presente Accordo, degli accordi internazionali applicabili e di ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo degli armamenti.

Capitolo IX: Sicurezza

- **Art. 52:** il Comitato Direttivo avrà il compito di mantenere una politica di sicurezza per assicurare un grado comune di protezione delle informazioni classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica. In tale ottica, viene istituito un comitato subordinato al Comitato Direttivo per la consulenza sulle politiche di sicurezza. Il suddetto comitato sarà composto da esperti in materia di sicurezza rappresentativi di ciascuna delle Parti. Nell'articolo viene, inoltre, fornita una definizione dell'espressione "*Classified Information*" (Informazioni Classificate), con la quale si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o



dell'Organizzazione, sia che tale informazione sia stata originata all'interno dell'Organizzazione stessa, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

- **Art. 53:** viene sancito l'impegno delle Parti e dell'Organizzazione a proteggere e salvaguardare le informazioni classificate in conformità a un meccanismo da disciplinare in un accordo discendente, senza impatto alcuno sugli accordi bilaterali di sicurezza riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in essere tra le Parti.

Capitolo X: Responsabilità e richieste di risarcimento

- **Art. 54:** le Parti sanciscono la responsabilità dell'Organizzazione e al contempo specificano l'assenza di responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'Organizzazione e dei membri del Comitato Direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato.
- **Art. 55:** viene definito il meccanismo di compensazione a carico dell'Organizzazione nei confronti delle Parti per qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà a seguito dell'operato doloso e negligente dei membri del Comitato Direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato.
- **Art. 56:** in quest'articolo le Parti e l'Organizzazione si impegnano ad interagire e dialogare in buona fede per il raggiungimento di una soluzione reciprocamente accettabile in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.

Capitolo XI: Risoluzione delle controversie

- **Art. 57:** le Parti concordano nell'identificare la risoluzione tramite consultazione relativamente a qualsiasi controversia tra le Parti o tra le Parti e l'Organizzazione in merito all'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.
- **Art. 58:** viene definita la sottomissione di ogni controversia derivante dai contratti stipulati dall'Organizzazione per l'implementazione del programma ad un comitato di conciliazione subordinato al Comitato Direttivo. Viene inoltre definita la risoluzione tramite conciliazione di controversie derivanti dai contratti tra l'Organizzazione e l'Industria e previsione di una clausola di arbitrato nella suddetta contrattualistica.
- **Art. 59:** viene definita la risoluzione di controversie tra l'Agenzia e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro in conformità alle regole di gestione interne all'Agenzia. In questo articolo, inoltre, le Parti si impegnano a garantire nel contratto di lavoro la protezione dei diritti dei lavoratori in ossequio alle *best practice* delle Parti.



- **Art. 60:** viene sancito l'impegno delle Parti ad assumere, per il tramite del Comitato Direttivo, le misure appropriate in merito ad eventuali richieste di risarcimento da terze parti.

Capitolo XII: Disposizioni finali

- **Art. 61:** viene definita l'applicazione del presente Accordo in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza a organizzazioni regionali o sub-regionali.
- **Art. 62:** vengono definiti i meccanismi di ratifica, entrata in vigore ed emendamento dell'Accordo. Si evidenzia come ogni parte potrà richiedere, con il dovuto preavviso e tramite una notifica scritta, una revisione del testo dell'Accordo che verrà valutata dalle Parti, per il tramite del Comitato Direttivo, ed eventualmente adottata solo se approvata all'unanimità. Il suddetto emendamento dovrà comunque essere soggetto a ratifica.
- **Art. 63:** le Parti concordano nel poter invitare una non Parte ad aderire all'Accordo in conformità a quanto previsto dal Capitolo VIII. Viene evidenziato come, in caso di adesione di una nuova Parte, l'Accordo acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.
- **Art. 64:** viene definito il meccanismo di scioglimento dell'Organizzazione, che potrà sciogliersi all'unanimità lasciando alle Parti la possibilità di definire come gestire gli esiti dello scioglimento, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. In tale attività l'Agenzia, quale corpo operativo dell'Organizzazione, fungerà una parte attiva nelle negoziazioni.
- **Art. 65:** Le Parti definiscono il meccanismo di ritiro di una delle Parti dal presente Accordo che avverrà, comunque, a seguito di un'attività di consultazione tra le Parti. L'eventuale ritiro avrà efficacia 12 mesi dopo la notifica ricevuta dal depositario dell'Accordo. Viene evidenziato come la Parte che si ritira dovrà assolvere a tutti gli impegni fino alla data effettiva del ritiro sulla base di un accordo da definire tra le Parti.
- **Art. 66:** Le Parti hanno ritenuto opportuno evidenziare come gli obblighi relativi a costi, diritti legali e protezione delle informazioni classificate rimangano vincolanti in caso di ritiro di una Parte o terminazione del programma.
- **Art. 67:** Le Parti hanno concordato nel depositare l'Accordo presso il gli archivi del governo del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, che ha preso l'impegno a fornirne una copia certificata alle Parti.

4. OPPORTUNITA' E BENEFICI DELL'ACCORDO

L'Accordo in parola testimonia i significativi progressi compiuti nell'ambito di un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale attraverso un



nuovo modello di collaborazione che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.

Attraverso il GCAP l'Italia avrà un ruolo di prim'ordine nel settore della *Combat Air* garantendosi:

- Soddisfazione di una necessità militare e la garanzia di un vantaggio operativo per affrontare le sfide poste dai nuovi scenari attraverso lo sviluppo di un Sistema di Sistemi, con una combinazione di assetti di nuova generazione pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, in grado di scambiare ed elaborare una enorme mole di dati e caratterizzati dalla capacità di operare “*cross domain*”, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori ed effettori di nuova generazione.
- Sovranità tecnologica ed industriale. La concezione, la progettazione, la produzione congiunte del GCAP garantiranno all'Italia il mantenimento delle capacità ingegneristiche per progettare e sviluppare sistemi di combattimento aereo di nuova generazione e per mantenere un adeguato livello di sovranità nazionale. Ciò rappresenta, senza dubbio, un passo avanti assolutamente necessario per mantenere il vantaggio competitivo sulle nuove tecnologie e, al contempo, per valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla nostra base industriale grazie ai programmi passati. GCAP è dunque una sfida in primis tecnologica, uno sforzo ambizioso per identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti (*AI, Big Data Analysis, Machine Learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic* e nuovi materiali) per ottenere risultati operativi specifici e unici favorendo la “*digital transformation*” del tessuto industriale nazionale.
- Prosperità. A livello industriale, in Italia, il programma è guidato da Leonardo IT, che si avvale della collaborazione di MBDA IT, Elettronica e Avio Aero, con l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende leader nel settore, Piccole e Medie Imprese, Centri di Ricerca e Università, formando così un network di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico. Il GCAP realizzerà tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale. Il modello di collaborazione impostato con i paesi partner è stato strutturato su diversi livelli di competenza in oltre 50 aree tecnologiche e consentirà di accrescere le capacità conoscitive, operative, sistemiche e produttive nazionali con indubbie e rilevanti ricadute in termini economici sull'intero sistema industriale nazionale. GCAP rappresenta, pertanto, l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale, proiettando in un unico programma di lunga durata, la visione strategica di sicurezza del nostro Paese, catalizzando il talento dei ricercatori e le capacità di industrializzazione, secondo un processo di cooperazione virtuosa che interessa piccole e medie imprese, centri di ricerca e università. Un'opportunità concreta per innescare processi virtuosi che si articolano su più



dimensioni in grado di contribuire fattivamente alla crescita del Paese in un orizzonte di medio/lungo termine.



RELAZIONE TECNICA

La Convenzione costituisce e regola una nuova organizzazione internazionale chiamata a gestire e realizzare in maniera unificata ed indipendente il programma congiunto Global Combat Air Program (GCAP).

La Convenzione non contempla né quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri (Italia, Regno Unito e Giappone).

In tale contesto, va ricordato che la Convenzione regola l'organizzazione internazionale incaricata di gestire il programma e non crea né, tanto meno, quantifica alcuno specifico obbligo di sviluppo, produzione e supporto logistico di sistemi d'arma. Al riguardo le Parti concorderanno, attraverso intese successive (*Implementing Arrangement* e *Memorandum of Understanding*), i **termini di contribuzione finanziaria** di ogni Paese partner relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al Decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa. Nel merito, si evidenzia che le suddette linee di finanziamento saranno destinate a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma (c.d. *Operational Budget*) e non sono correlate con gli oneri quantificati nella presente, necessari per il funzionamento dell'organizzazione (c.d. *Administrative Budget*), che saranno attestati su dedicati capitoli di spesa come meglio specificato di seguito e nell'Art. 4 del DDL.

Le disposizioni della Convenzione regolano invece l'organizzazione internazionale e il suo personale.

I Capitoli I, II e III (Artt. 1-13) hanno natura ordinamentale, contengono disposizioni di carattere generale e descrivono struttura, status, funzioni e attività dell'agenzia.

In tale contesto, rileva come l'attività di dettaglio del Comitato Direttivo (articoli da 6 a 8 del trattato) sia al momento in fase di negoziazione tra le parti. Tale negoziato potrà concludersi solo quando l'accordo istitutivo dell'organizzazione sarà in vigore sul piano internazionale, ovvero dopo l'avvenuta ratifica dei tre Stati firmatari. Tuttavia, considerando che tanto il Comitato Direttivo quanto gli eventuali Comitati subordinati sono composti da rappresentanti nazionali appartenenti alle Forze Armate, ma non in servizio presso l'Agenzia, si può stimare, sulla base delle negoziazioni in corso tra le Parti, una spesa annua di circa euro 37.000 per le spese di missione derivanti dalla partecipazione alle attività del Comitato Direttivo e di eventuali Comitati ad esso subordinati. La normativa sul trattamento di missione sarà la stessa utilizzata per permettere la partecipazione di rappresentanti nazionali ai consessi decisionali di programmi di cooperazione internazionale similari.



Per ciascuna riunione nel Regno Unito (in area Londra o nella città di Reading, sede della costituenda Agenzia) si prevede una partecipazione di 4 persone, con un costo per ciascuna missione quantificabile come segue:

DURATA GIORNI	SPESE DI VIAGGIO A.R./PAX	SPESE DI ALLOGGIO PER NOTTE	DIARIA / GIORNO (AREA LONDRA)	TOTALE PER PERSONE	PERSONE	TOTALE PER MISSIONE	MISSIONI ANNUE	TOTALE ANNUO
3	475	200	90	1145	4	4580	8	36640

I Capitoli IV e V (Artt. 14-21) riguardano, in maniera più specifica, le strutture di articolazione dell'Agenzia, e contengono disposizioni riguardanti la gestione finanziaria, prevedendo le modalità attraverso le quali, le Parti, contribuiranno al finanziamento dell'agenzia.

Per la quantificazione del contributo italiano, poiché la Convenzione non prevede uno specifico impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri, né contiene una quantificazione del contingente di personale che ogni Parte dovrà dedicare alla realizzazione delle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), riservando tali decisioni a successive Intese tra le Parti, non sono al momento disponibili dati sufficienti per calcolare l'entità **esatta** del contributo all'organizzazione. Tuttavia, per fornire elementi utili alla quantificazione di un ipotetico profilo di contribuzione nazionale, è stata predisposta una tabella esplicativa nella parte relativa alle previsioni relative al Capitolo V della Convenzione.

Ciò premesso si ipotizza che la nuova Agenzia internazionale necessiterà, per la fase iniziale prevista per il mese di **settembre 2024**, di circa **150 unità di personale** complessive, **equamente distribuite tra le parti** nel solco del principio fondante della cooperazione, ovvero l'*equal partnership* tra le tre Nazioni. Si ipotizza, pertanto, che gli oneri derivanti dalla costituzione e dall'attivazione dell'Agenzia nel corso dell'anno 2024 possano essere così quantificati:

	Anno 2024
<i>Trasloco</i>	<i>1.500.000</i>
<i>Viaggio (nucleo familiare di 3 persone)</i>	<i>450.000</i>
<i>Salario/indennità annua media</i>	<i>5.850.000</i>
<i>Alloggio</i>	<i>1.500.000</i>
<i>Assicurazione sanitaria annua</i>	<i>500.000</i>
<i>Indennità scuola annua</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Benefit Pensione annuo</i>	<i>600.000</i>
Subtotale spese di personale	11.400.000
Allestimento iniziale e manutenzione sede	6.000.000
Spese di funzionamento della sede	450.000
Varie/imprevisti	150.000
TOTALE	18.000.000



Si ribadisce come ogni voce indicata nella tabella sia relativa alla spesa totale a carico dei Paesi Partecipanti da dividere, pertanto, egualmente tra le Parti.

Nella determinazione degli oneri di personale si è tenuto conto dell'onere medio connesso con le figure che saranno inviate in una prima fase (impiegate ai sensi dell'articolo 891 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare") alla luce delle retribuzioni normalmente erogate dalle organizzazioni internazionali di natura simile. In particolare si è fatto ricorso ai consueti criteri di calcolo dei salari del personale appartenente al sistema delle Nazioni Unite ("*United Nations common system of salaries, allowances and benefits. International civil service commission - feb. 2022*").

Non potendosi determinare sin d'ora la qualifica ed il numero definito del personale che farà parte del contingente italiano, è stato utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio risultante dalla media tra diverse posizioni professionali del sistema ONU con un'adeguata anzianità di servizio (livello VI) riferito alla quota parte nazionale delle 150 unità stimate.

Nello specifico, sono stati utilizzati come parametro di riferimento gli stipendi di funzionari ONU di tre diversi livelli professionali (P1, P3 e P5 con una anzianità di servizio pari a livello VI), applicando il coefficiente di adeguamento del costo della vita stabilito dalle Nazioni Unite per il proprio personale in servizio nel Regno Unito ("*Post adjustment classification - January 2024*"):

Funzionario ONU Livello P1 – VI:	Stipendio annuo netto	USD 44.303
	Coefficiente UK	76,5
	Totale annuo	USD 78.194
Funzionario ONU Livello P3 – VI:	Stipendio annuo netto	USD 70.303
	Coefficiente UK	76,5
	Totale annuo	USD 124.084
Funzionario ONU Livello P5 – VI:	Stipendio annuo netto	USD 99.186
	Coefficiente UK	76,5
	Totale annuo	USD 175.063
<u>Media P1 + P3 + P5 Stipendio medio annuo netto</u>		USD 125.780 (€ 117.000 circa)

Sull'importo derivante è stato calcolato lo stipendio medio mensile del personale facente parte del contingente destinato a prestare servizio presso l'organizzazione GIGO che, sulla base della stima di 150 unità, porta ad un valore finale di € 5.850.000 per il periodo settembre-dicembre 2024.

Gli avvicendamenti del personale sono ipotizzati a cadenza media triennale (conseguentemente le spese di viaggio e trasloco per il primo anno sono considerate per intero, per gli anni successivi solo per un terzo del personale). Per le spese connesse con l'allestimento e il funzionamento della sede, si è tenuto conto che la **sede principale dell'organizzazione sarà nel Regno Unito in base all'articolo 10, paragrafo 1, della**



Convenzione e che quindi lo Stato ospitante sarà tenuto, in una prima fase, ad un maggiore impegno in termini di individuazione dei locali e di adattamento degli stessi. Le singole voci di spesa considerate nella sopra riportata tabella hanno valenza indicativa, al fine di dare evidenza dei fattori di quantificazione dell'onere complessivo al quale potrà ammontare il contributo italiano alla nuova organizzazione internazionale, che sarà successivamente determinato, in via forfettaria, sulla base delle regole finanziarie dell'organizzazione come determinate ai sensi del Capo V della Convenzione.

Poiché ciascuno dei tre Stati membri dovrà contribuire al finanziamento dell'organizzazione in linea di principio in parti uguali, **la quota italiana derivante dalla quantificazione degli oneri sopra indicata è pertanto pari a un terzo del totale, cioè 6.000.000 di euro annui per l'anno 2024.**

Per le annualità successive, le Parti hanno concordato un processo incrementale di attivazione che consente di raggiungere la piena operatività dell'organizzazione nel corso del biennio 2025-26. Nel dettaglio, in considerazione delle **negoziazioni ancora in corso** tra le Parti circa la struttura e le attività specifiche dell'Agenzia, si ipotizza, a partire da agosto 2025, un incremento di personale in una *range* compreso tra le 380 e le 420 unità. **La definizione del suddetto organico è ovviamente suscettibile di revisione** sulla base dell'effettivo carico di lavoro che dovrà sostenere la prefata struttura. Quanto precede sarà oggetto di verifica nel corso del 2025.

Sulla base delle proiezioni di sviluppo ipotizzate nelle interlocuzioni con le controparti, e considerando sempre una paritaria ripartizione tra le Parti dell'organico dell'Agenzia, risulterà necessario finanziare la quota parte italiana del *Budget* Amministrativo che dovrà essere corrisposto annualmente secondo il profilo indicativo riportato nella tabella di seguito.

ANNO	PREVISIONE BUDGET AMM.VO ITALIA	PREVISIONE BUDGET AMM.VO GIAPPONE	PREVISIONE BUDGET AMM.VO REGNO UNITO	PREVISIONE BUDGET AMM.VO GCAP AGENCY
2024	6.000.000€	6.000.000€	6.000.000€	18.000.000€
2025	20.000.000€	20.000.000€	20.000.000€	60.000.000€
2026	27.000.000€	27.000.000€	27.000.000€	81.000.000€
DAL 2027	27.500.000€	27.500.000€	27.500.000€	82.500.000€

In considerazione dell'incrementale attivazione dell'Organizzazione, al fine di raggiungere la piena operatività a partire dal 2026, si ipotizza che gli oneri complessivi relativi agli anni successivi al 2024, possano essere ricondotti alle seguenti voci di spesa:



	Anno 2025	Anno 2026	Dall'Anno 2027
Consistenze organiche presunte GCAP Agency	420 ¹	420 ²	420 ³
<i>Trasloco</i>	2.700.000	900.000	1.000.000
<i>Viaggio (nucleo familiare 3 persone)</i>	810.000	250.000	300.000
<i>Salario/indennità annua media</i>	30.700.000	48.450.000	49.140.000
<i>Alloggio</i>	7.860.000	12.450.000	12.600.000
<i>Assicurazione sanitaria annua</i>	2.680.000	4.200.000	4.280.000
<i>Indennità scuola annua</i>	5.300.000	8.400.000	8.530.000
<i>Benefit Pensione annuo</i>	3.100.000	4.900.000	5.000.000
Subtotale spese di personale	53.150.000	79.550.000	80.850.000
Allestimento e Manutenzione sede	5.800.000	400.000	500.000
Spese funzionamento della sede	900.000	900.000	1.000.000
Varie/imprevisti	150.000	150.000	150.000
TOTALE	60.000.000	81.000.000	82.500.000

Nel merito, si evidenzia come il calcolo degli oneri sia stato stimato utilizzando gli stessi parametri dell'annualità 2024 considerando che il trasferimento progressivo della gran parte del personale avverrà a partire dall'agosto del 2025 (con la prima parte dell'anno che vedrà impiegate circa 150 unità).

Per quanto precede, la differenza nella spesa totale tra le annualità è dipendente dai mesi effettivi di impiego del personale presso l'Agencia. Le voci di spesa relativi a "Viaggio" e "Trasloco" tengono conto della rilevante movimentazione di personale nel 2025 per portare l'organico totale da 150 unità a 380-420 unità. Negli anni successivi, invece, la spesa si riferisce ai cicli di turnover del personale impiegato.

È opportuno considerare che il personale italiano impiegato in Agencia sarà prevalentemente personale in servizio presso le Forze Armate di ogni ruolo o grado.

Si specifica, inoltre, che al personale militare italiano impiegato presso l'Agencia ai sensi dell'articolo 891, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevedono che il citato personale sia **collocato in posizione di fuori ruolo** ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3/1957.

Il Capitolo VI ha natura ordinamentale, consentendo agli organi di controllo di ciascuna delle parti (nel caso dell'Italia personale appartenente ai ruoli della Corte dei Conti) di svolgere le attività di verifica previste dalla legislazione vigente. In tale contesto, si specifica come le spese di missione correlate alle suddette attività saranno finanziate

¹ Di cui 150 inserite in organico nel 2024 e 270 da agosto 2025.

² È previsto il potenziale avvicendamento di circa 80-90 unità equamente divise tra le Parti.

³ È previsto il potenziale avvicendamento di circa 100-110 unità equamente divise tra le Parti



attraverso fondi della Difesa alle stregua di quanto avviene per Organizzazioni Internazionali similari.

Le disposizioni contenute nel Capitolo VII della Convenzione, contenenti privilegi e immunità, hanno effetti giuridicamente certi unicamente nei confronti dello Stato dove è collocata la sede centrale, cioè del Regno Unito, che sarà tenuto ad accordare privilegi e immunità, inclusa l'esenzione da imposte dirette e indirette, nei termini indicati dalla Convenzione. In base all'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione potranno essere stabilite uno o più sedi secondarie dell'organizzazione anche in Italia; a tale effetto, in base alla suddetta disposizione pattizia, il godimento di privilegi e immunità nel nostro Paese dovrà essere regolato da uno specifico accordo di sede, la cui ratifica dovrà essere sottoposta ad autorizzazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Allo stato, pertanto, il Capitolo VII non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà l'eventuale successivo accordo di sede con l'Italia a regolare tali materie.

Agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui agli articoli 14 (per i costi di struttura dell'Agenzia), 15 (per i meccanismi concernenti la nomina delle cariche a Chief Executive e dei Direttori), 19 (per la forma, frequenza e trattamento dei contributi a carico delle Parti), 52 (circa i meccanismi di funzionamento del comitato subordinato per la governance della sicurezza), 53 (circa la protezione e la salvaguardia delle Informazioni Classificate) e 58 (relativamente alla struttura e alle procedure del comitato subordinato per la conciliazione) della Convenzione, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GIGO.

Relativamente agli eventuali oneri derivanti dalle revisioni della presente Convenzione ai sensi dell'art. 62, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

I Capitoli VIII e IX hanno natura ordinamentale, riguardando le procedure per l'adesione di altri Stati e quelle per la salvaguardia della sicurezza.

Relativamente alle opportunità di export dei prodotti generati dal programma GCAP, le parti non prevedono entrate finanziarie per la GIGO a seguito di attività commerciali in quanto queste ultime saranno ad appannaggio esclusivo del comparto industriale con il quale l'organizzazione avrà relazioni contrattuali.

Il Capitolo X pone in capo all'agenzia e non agli Stati membri la responsabilità civile e internazionale per gli illeciti compiuti dal personale dell'agenzia anche a danno degli Stati membri, mentre il Capitolo XI disciplina le procedure per la composizione delle controversie nell'ambito delle quali l'agenzia è parte nei confronti di privati e non degli Stati membri. Le disposizioni dei due capi non sono pertanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capitolo XII prevede disposizioni finali, di natura ordinamentale, sull'entrata in vigore, modalità di revisione ed eventuali emendamenti.

Dalla Convenzione in esame derivano gli oneri connessi con la costituzione e il funzionamento della nuova organizzazione internazionale chiamata a gestire il



programma comune delle parti "GCAP". Agli oneri, valutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede come segue:

- a) quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- c) quanto a euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (TABELLA RIEPILOGATIVA A SEGUIRE).

E.F.	ONERE	Tabella A DIFESA	Cap. 1153 p.g. 2	Tabella A MAECI
2024	6.036.640 €	///	///	6.036.640 €
2025	20.036.640 €	///	14.000.000 €	6.036.640 €
2026	27.036.640 €	21.500.000 €	///	6.036.640 €
DAL 2027	27.536.640 €	21.500.000 €	///	6.036.640 €





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Silvestro J. G.
facente funzioni

09/08/2024



PROGRAMMA *Global Combat Air Program (GCAP)*
GCAP Convention

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il documento negoziale in titolo ha la finalità di definire la costituzione di un'organizzazione dotata di propria personalità giuridica deputata a gestire il programma in maniera unificata e *super partes*.

Tale costruito è stato sin da principio fortemente supportato dall'Italia ed è in linea con la Dichiarazione Congiunta del 9 dicembre 2022, attraverso la quale i Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito hanno ufficializzato l'avvio del *Global Combat Air Programme (GCAP)*, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea basata su un'architettura di "Sistema di Sistemi" di 6^a generazione. L'iniziativa è inoltre coerente con l'*exchange of Letters* tra i Ministri della Difesa delle tre nazioni, avvenuto sempre a dicembre 2022, attraverso il quale i rappresentanti politici hanno condiviso uno *Shared Understanding* relativo al programma GCAP che stabilisce i principi ispiratori del programma, tra cui quello di *equal partnership*.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo in esame non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'Accordo in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, secondo comma, lett. a), che, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali, riserva "*la politica estera e rapporti internazionali dello Stato...*" alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Convenzione ricade nelle previsioni dell'art. 80 della Costituzione, in quanto trattato internazionale di natura politica che comporta anche oneri alle finanze.

Con riguardo al recepimento della Convenzione nei rispettivi ordinamenti nazionali, si ritiene utile precisare che l'entrata in vigore dell'accordo avverrà a seguito di scambio delle notifiche dell'avvenuto completamento delle procedure di approvazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il documento in esame è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'accordo in questione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione".

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, con riguardo anche alla normativa contenuta nella *Direttiva 81/2009/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si rileva alcun problema di incompatibilità rispetto agli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il documento in trattazione non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE, oltre all'Italia.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*
Le definizioni sono quelle già in uso nella normativa internazionale.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*
I riferimenti normativi presenti nel testo dell'Accordo sono corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*
Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*
L'Accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*
Non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*
Dopo la ratifica con legge dell'Accordo in esame ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.05.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Rilascio di licenze globali di progetto)

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024,

euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della

presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE

“GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME -

GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT

ORGANISATION”

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

CHAPTER II

THE STEERING COMMITTEE

CHAPTER III

STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY

CHAPTER IV

THE GCAP AGENCY STRUCTURE

CHAPTER V

FINANCIAL ADMINISTRATION

CHAPTER VI

REPORTS AND AUDITS

CHAPTER VII

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

CHAPTER VIII

ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES

CHAPTER IX

SECURITY

CHAPTER X

LIABILITY AND CLAIMS

CHAPTER XI

SETTLEMENT OF DISPUTES

CHAPTER XII

FINAL PROVISIONS

The Italian Republic,

Japan and

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(hereinafter referred to as “Parties”);

Wishing to improve their mutual defence capabilities through the application of emerging technology;

Desiring to enhance cooperation in the field of combat air systems with the similar strategic goals of delivering vital military/defence capability, supporting national sovereignty and freedom of action, strengthening and sustaining their combat air industrial capability, supporting prosperity of the Parties and contributing to national security and international influence;

Acknowledging that the Global Combat Air Programme (hereinafter referred to as “GCAP”, and defined in Article 1) is the most relevant programme for the combat air sector in their countries for years to come;

Recognising the benefits of cooperation in order to obtain the best cost-efficiency ratio for the development of the capability;

Considering that, to achieve the most efficient coordination between the Parties, it is necessary to create an international organisation with legal personality in order to function effectively as an independent entity and with the legal capacity to place contracts with industrial entities engaged in the GCAP (hereinafter referred to as “Industry”);

Recognising the importance of export possibilities for the economic and political success of their industrial and international cooperation;

Affirming also their readiness to ensure the success of their joint programmes and facilitate industrial partnerships between the Parties; and

Recognising the importance of allowing the movement and sharing of data and physical assets between the Parties and Industry for the effective pursuit of the GCAP’s aims,

have agreed as follows:

CHAPTER I**GENERAL PROVISIONS****ARTICLE 1**

- (1) To pursue the guidance, direction, control, supervision and management of the GCAP on behalf of the Parties, the Parties hereby shall establish an international organisation named GCAP International Government Organisation (hereinafter referred to as “GIGO”).
- (2) For the purposes of this Convention, GCAP shall mean the programme of work to be delivered through the GIGO on behalf of the Parties.

ARTICLE 2

The GCAP shall be carried out on a phase-by-phase basis. The detailed mechanism of each phase’s approval and execution shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 3

- (1) The GIGO shall be composed of:
 - (a) the Steering Committee (hereinafter referred to as the “SC”) that shall consist of the Parties;
and
 - (b) the GCAP Agency (hereinafter referred to as the “Agency”) that shall act according to the guidance, direction, control and supervision of the SC for the benefit of the GCAP.
- (2) The GIGO shall have international legal personality and full legal personality, including the ability to contract, acquire and dispose of movable and immovable properties and to institute legal proceedings within the jurisdictions of the Parties.
- (3) The management of the GCAP and details of its specific areas of activities shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 4

The official language of the GIGO shall be English.

ARTICLE 5

The Parties shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the import, export or transfer of all items and information generated within the GCAP between the Parties in all phases.

CHAPTER II

THE STEERING COMMITTEE

ARTICLE 6

- (1) The membership of the SC shall consist of representatives of each Party. Each Party shall appoint an equal number of representatives including a Head of Delegation (hereinafter referred to as the “HoD”).
- (2) The SC shall be chaired by the HoD of a Party according to a rotating mechanism defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 7

- (1) The SC shall have overall responsibility for the guidance, direction, control and supervision of the GIGO, representing the highest governance forum and maintaining oversight of the GIGO.
- (2) The responsibilities and decision processes of the SC shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (3) The Parties shall, through the SC, ensure that the GIGO operates in accordance with this Convention.

ARTICLE 8

- (1) Subject to Articles 52 and 58, the SC may unanimously decide to establish subordinate committees where necessary to support the delivery of its responsibilities.
- (2) The membership of the subordinate committees shall consist of representatives of each Party.

CHAPTER III**STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY****ARTICLE 9**

The Agency shall assume the management, coordination and execution of all the phases of the GCAP through to disposal under the strategic direction and oversight of the Parties through the SC.

ARTICLE 10

- (1) The headquarters of the GIGO shall be located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In addition to the main headquarters, the GIGO may also have branches in the territory of the Parties to support and facilitate activities of the Agency within the territory of the Parties, including liaison with national authorities where necessary.
- (2) The specific locations of the headquarters and branches, as well as any other facilities of the GIGO used for its official purposes within the Host Countries, shall be set out in an arrangement between the Host Country and the GIGO or a prior notification by the GIGO to the Host Country, in accordance with the usual practices of the Host Country, specifying the buildings to be used.
- (3) For the purposes of this Convention, “Host Country” shall mean in each case the respective Party in whose territory the relevant headquarters, branches or other facilities referred to in paragraph (2) are located.

ARTICLE 11

Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall have the necessary ability to implement the GCAP, meeting the requirements of the Parties in terms of capability development, whilst maintaining compliance with all regulatory requirements relevant in each Party.

ARTICLE 12

- (1) Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall fulfil the following tasks and such others which the relevant authorities of the Parties may jointly decide to assign to it through the SC:
 - (a) overall management of the GCAP under the guidance, direction, control and supervision of the SC;

- (b) coordinating, informing and cohering GCAP technical and programme requirements of the Parties inter alia through the provision of secretariat and administrative support to the SC and any subordinate committees;
 - (c) placements of the GCAP contracts for all the phases of the GCAP in order to deliver all joint requirements and, where requested, single or dual nation requirements;
 - (d) definition, prioritisation, decomposition and derivation of technical requirements into contract packages under the requirements set forth by the SC;
 - (e) examination and resolution of problems concerning the delivery of GCAP technical and programme requirements, reverting to the SC with proposed resolutions of programme requirements that can not be met;
 - (f) coordination and management for airworthiness and qualification aspects in support of national regulations and requirements;
 - (g) submission to the SC of an annual budget, both administrative and operational, and longer term financial plans; and
 - (h) management and support to GCAP exports to be carried out in accordance with laws, regulations and control regime obligations of the Parties and according to applicable international agreements.
- (2) A comprehensive description of the tasks of the Agency may be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 13

- (1) The GCAP contracts with Industry shall be negotiated, concluded and managed by the Agency on behalf of the GIGO in accordance with the regulations and procedures for procurement detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties and in compliance with the pertinent provisions of this Convention, including the security provisions set forth in Chapter IX.
- (2) The Agency shall have the responsibility of supervising and monitoring Industry activities in accordance with contract arrangements.
- (3) Without prejudice to the general ability of the relevant authorities of the Parties to enter into further arrangements in relation to decision making within the GIGO, the relevant authorities of the Parties may define in a further arrangement the circumstances in which the SC must approve a contract prior to the Agency entering into it.

CHAPTER IV**THE GCAP AGENCY STRUCTURE****ARTICLE 14**

- (1) The Agency shall be led by a Chief Executive (hereinafter referred to as the “CE”) elected by the SC.
- (2) The CE shall be assisted in its function by Directors leading the main departments of the Agency.
- (3) The CE shall be directly responsible to the SC for the operation of the Agency.
- (4) The structure of the Agency shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 15

- (1) The CE and the Director posts shall be filled by nationals of different Parties according to a mechanism that shall preserve a balance between the Parties. Such a mechanism, the procedures for the appointment, as well as the recruitment of the Agency Personnel and their terms of office shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) For the purposes of this Convention, “Agency Personnel” shall mean all personnel who have a written arrangement with the Agency to work directly for it. Each Party shall respect the international character of the responsibilities of the Agency Personnel and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

ARTICLE 16

- (1) The Agency Personnel shall primarily be composed of government officials drawn from the Parties. However, the Agency shall have the ability to engage (including by employing, hiring, appointing or contracting for work) the nationals of the Parties and, in case specialist competences are required for a time deemed necessary, skilled personnel who might not be nationals of the Parties.
- (2) Key positions, as defined by the SC, shall be held by government officials drawn from the Parties.

ARTICLE 17

Positions within the Agency shall be filled by personnel who have the competence needed to enable it to fulfil its mission as efficiently as possible, taking due account of the respective contributions of the Parties.

CHAPTER V**FINANCIAL ADMINISTRATION****ARTICLE 18**

The Parties shall contribute to the funding of the GIGO.

ARTICLE 19

- (1) The SC shall adopt detailed financial rules in accordance with the following provisions:
 - (a) the cost of the GIGO activities, covering both its administrative and operational functions, shall be borne by the Parties, save for any contribution as referred to in paragraph (2);
 - (b) all GIGO funds shall be itemised in the administrative or operational budget of the Agency;
 - (c) the form, frequency and treatment of the Parties' contributions shall be set out in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties; and
 - (d) The GIGO shall comply with internationally accepted standards on accounting.
- (2) The procedures relating to how non-Parties may contribute to the GCAP shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 20

- (1) The funds required for the GIGO activities shall be the subject of the annual budget containing:
 - (a) an administrative budget, covering all expenditure required for the day-to-day operation of the Agency for the financial year and longer term financial plans; and
 - (b) an operational budget, containing financial plans in respect of operations carried out by the Agency in the pursuit of the GCAP objectives for the financial year and longer term financial plans.
- (2) The Agency is accountable for creating and submitting the annual budget to the SC in accordance with the financial rules referred to in Article 19.
- (3) The Agency shall manage the finance of the GIGO activities within the budget set in accordance with Article 19(1)(b).

ARTICLE 21

The annual accounts shall be submitted to the audit authorities appointed by the SC according to procedures defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. The audit report accompanied by the annual statements shall be submitted to the SC for approval after the end of the financial year according to the procedures detailed in the financial rules referred to in Article 19.

CHAPTER VI**REPORTS AND AUDITS****ARTICLE 22**

- (1) Each year, the Agency shall submit to the SC a report on activities performed in the preceding year and a forecast of activities for the coming year. The Agency shall report inter alia on performance against programme targets and objectives that have been set by the SC and on the execution of approved budgets.
- (2) The detailed mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 23

To enable national auditors designated by each Party to discharge their audit functions as regards their national administrations and to report to their parliaments as provided for in their statutes, the Agency shall provide national auditors with and allow them to examine all information and documents held by the Agency which relate to the activities in which their Parties are participating.

ARTICLE 24

The national auditors shall exercise their right to access the Agency insofar as any unnecessary interruption of activities of the Agency is avoided and information relating to other Parties is protected. The national auditors shall, whenever possible, consult together and with the Agency, prior to any access to the Agency headquarters or its branches.

ARTICLE 25

The Parties, alongside the Agency, shall coordinate their actions with the aim of protecting the financial interests of the GIGO against fraud.

ARTICLE 26

The SC may order any audit of the Agency which it considers necessary to improve the functioning of the GIGO and the conduct of the GCAP.

ARTICLE 27

- (1) The SC shall adopt a regulation on personal data protection, which is consistent with the relevant laws and regulations of the Parties.
- (2) In order to ensure the flow of necessary and targeted personal data between the GIGO and the Parties, the SC shall take appropriate steps to ensure that international transfers are conducted in compliance with the aforesaid regulation and the relevant national laws of the Parties.

CHAPTER VII**PRIVILEGES AND IMMUNITIES****ARTICLE 28**

- (1) The Premises of the GIGO shall be inviolable. The GIGO, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any particular case the CE has expressly waived immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall imply waiver of immunity in respect of the execution of judgment, for which a separate waiver by the SC shall be necessary.
- (2) The property and assets of the GIGO, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
- (3) The archives of the GIGO, wherever located, shall be inviolable. For the purposes of this Convention, “archives” includes all records, correspondence, documents, manuscripts, photographs, films and recordings belonging to or held by the GIGO.
- (4) The GIGO shall not enjoy immunity from legal process and execution in the following specific cases:
 - (a) in relation to disputes arising out of contracts not providing resort to arbitration or alternative binding mechanisms of dispute settlement;
 - (b) in relation to a counterclaim or application directly connected with court proceedings initiated by the GIGO; and
 - (c) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other mode of transport which belongs to or is operated on behalf of the GIGO, or in respect of a violation of the traffic code in which the said vehicle or other mode of transport is involved.
- (5) For the purposes of this Convention, “Premises” shall mean any land, building or part of a building occupied permanently or temporarily as specified in any arrangement or notification referred to in Article 10(2).

ARTICLE 29

- (1) No officer or official of the Host Country, or person exercising any public authority within the Host Country, shall enter the Premises to perform any official duties therein, except with the consent of the CE or at his/her request, and under the conditions approved by the CE.
- (2) The consent to any necessary entry into the Premises shall be presumed, in case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, or in the event that the authorities of the Host Country have reasonable cause to believe that such an emergency has occurred or is about to occur in the Premises.

ARTICLE 30

The Premises may be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organised by the GIGO. The Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose and scope of the GIGO, as set forth in this Convention.

ARTICLE 31

The competent authorities of the Host Country shall use their best efforts within the applicable laws and regulations to ensure the security and protection of the Premises and exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Premises is not disturbed by the unauthorised entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in their immediate vicinity.

ARTICLE 32

To enable the GIGO to carry out its functions smoothly, the Government of the Host Country shall use its best efforts, in consultation with the GIGO, to take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services such as, but not limited to, utility, power and communications services.

ARTICLE 33

- (1) The Government of the Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the GIGO, whatever the means of the communications employed, and shall not apply any censorship to such communications.
- (2) The GIGO shall have the right to use codes, operate communication equipment, as well as dispatch and receive correspondence.

ARTICLE 34

- (1) Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria, to the extent required to meet its obligations, but subject to sanctions administered by one or more of the Parties, the Agency:
 - (a) may hold and use funds or currency of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency; and
 - (b) shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, or within the Host Country.
- (2) In the event of the Host Country foreseeing or experiencing a serious balance of payments or external financial difficulties, the GIGO shall consult urgently with the Host Country to consider requests to limit the transfer of funds or currency.

ARTICLE 35

- (1) Within the scope of its official activities, the GIGO, its property, assets and income shall be exempt from all direct taxation.
- (2) Articles imported, exported or transferred by the GIGO for its official use shall be exempt from customs duties, taxes and other levies, or prohibitions or restrictions on imports, exports or transfers. It is understood, however, that articles imported under such exemption shall not be sold in the Host Country except under conditions agreed with its Government. It is also understood that such exemption shall not require the Parties to permit the import, export or transfer of articles contrary to national arms control regimes or related laws and regulations.
- (3) With respect to taxes on goods and services which are purchased by the GIGO and are strictly necessary for the exercise of its official activities, the GIGO shall enjoy exemption or relief from the payment of such taxes on important purchases, in accordance with the usual practices of the Host Country. For the purposes of this Convention, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold, if applicable, provided for under the legislation of the Host Country in respect of international organisations. These requirements, however, shall not affect the general principles laid down in this paragraph.

ARTICLE 36

The GIGO shall not claim exemptions under Article 35 from taxes which are, in fact, no more than charges for public services.

ARTICLE 37

- (1) Members of the SC and any subordinate committees established by the SC, as well as national auditors designated by each Party, together “representatives of the Parties”, shall, within and with respect to any Host Country, while exercising their functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:
- (a) immunity from personal arrest and detention;
 - (b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by a representative of a Party, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to or driven by him/her;
 - (c) inviolability for all their official papers and documents;
 - (d) the right to use codes and to receive documents or correspondence by special courier or sealed bag;
 - (e) exemption from measures restricting entry and from aliens’ registration formalities; and
 - (f) the same facilities in the matter of currency and exchange control as are accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.
- (2) Privileges and immunities are accorded to representatives of the Parties not for their personal advantage, but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with the GCAP. Consequently, the sending Party should waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the proper administration of justice.
- (3) This Article shall not apply in respect of the Party of which a representative is a national or permanent resident.

ARTICLE 38

- (1) The Agency Personnel shall enjoy the following privileges and immunities:

- (a) within and with respect to any Host Country, immunity from legal process with respect to words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be Agency Personnel, but only on matters pertaining to their former role within the Agency. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by the Agency Personnel, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to, driven by or operated on behalf of any of the Agency Personnel;
 - (b) within and with respect to any Host Country, inviolability for all their official papers and documents; and
 - (c) within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the same repatriation facilities for them and their accompanying family members forming part of the household which are granted to foreign diplomats in times of international crisis.
- (2) Paragraph (1)(a) shall not apply to nationals or permanent residents of the respective Host Country as far as violations of national laws regarding the protection of classified information provided for in Chapter IX are concerned.
- (3) Paragraph (1)(c) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 39

The Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country shall enjoy, within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the following privileges and immunities:

- (a) exemption from taxation on salaries and emoluments paid to them by the GIGO;
- (b) exemption with respect to them and their accompanying family members forming part of the household from immigration restrictions or alien registration procedures, as are normally accorded to staff members of international organisations; and
- (c) the right to import free of customs duties, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, in one or more separate shipments, which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 6 months of the date of entry into the Host Country.

ARTICLE 40

The Government of the Host Country shall issue to the Agency Personnel, whose usual workplace is located within its territory and who are not nationals or permanent residents of the Host Country, and to their accompanying family members forming part of the household, an identity card specifying the holder's status, in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 41

- (1) Accompanying family members forming part of the household of the members of Agency Personnel, who are not nationals or permanent residents of the Host Country, are allowed to carry out self-employed or salaried work in the territory of the Host Country where the usual workplace of the member of Agency Personnel is located in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.
- (2) According to the above, the competent authorities of the Host Country shall issue a work permit to the accompanying family members engaged in work activity.

ARTICLE 42

Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Convention, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of any Host Country, and not to interfere in the internal affairs of any Host Country.

ARTICLE 43

- (1) The GIGO and its personnel shall cooperate at all times with the competent authorities of any Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of laws and regulations concerning police, fire prevention, public health and labour inspection and other similar legislation, and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities provided for in this Convention.
- (2) Privileges and immunities are granted to personnel in the interest of the GIGO and not for the personal benefit of the individuals themselves.

- (3) Subject to paragraphs (4) and (5), in respect of the Agency Personnel and the Premises, property, and assets of the GIGO, the CE alone shall have the right and duty to waive any immunity. The CE shall waive any relevant immunity in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the proper administration of justice. The CE shall consult the SC relating to any potential waiver of immunity. The SC shall hold discussions within no more than one week of first being notified of the need for such consultation and shall provide the CE with its non-binding view as to waiver in such time period as is appropriate in light of all the circumstances.
- (4) In respect of the CE and the Directors referred to in Article 14(2), the SC alone shall have the right and duty to waive any immunity. The SC shall waive any relevant immunity in any case where in its opinion the immunity would impede the proper administration of justice.
- (5) In respect of members of the SC, including members of any subordinate committees of the SC, and the national auditors designated by each Party, the Party of whom the individual is a representative, or by whom they are designated as the case may be, shall have the right and duty to waive immunity. That Party shall waive any relevant immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the proper administration of justice.
- (6) Except for the immunities set forth in Article 38, this Convention shall not limit or derogate to the jurisdiction of each Party with respect to criminal offences committed by its nationals or permanent residents.
- (7) Should the Host Country consider that an abuse of any of these privileges or immunities has occurred, the CE shall, upon request, consult with the Host Country to determine whether any such abuse has occurred. If such consultation fails to achieve a result satisfactory to the CE and to the Host Country, the matter shall be determined in accordance with the procedure set out in Article 57.

ARTICLE 44

- (1) The Government of any Host Country shall take all appropriate measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Host Country of the following persons, irrespective of their nationality:
 - (a) the Agency Personnel; and
 - (b) accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel.

- (2) Without prejudice to Article 43, the Government of the Host Country shall not impede the transit of persons referred to in paragraph (1) to and from the Premises. The GIGO shall consult urgently with the Host Country in the event of the Host Country placing restrictions on the movement of the population at large inter alia for reasons of public health.
- (3) Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible.
- (4) The GIGO shall communicate the names of the persons referred to in this Article to the Government of the Host Country.

ARTICLE 45

The GIGO shall ensure that the Agency Personnel are covered by adequate health and social security arrangements. The health arrangements shall also cover accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country in which the member of Agency Personnel's usual workplace is located.

ARTICLE 46

- (1) The Agency Personnel shall be exempt from all compulsory contributions to social security bodies of the Host Country where their usual workplace is located. Nevertheless, the Agency Personnel have the possibility to contribute to the social security system of the Host Country where their usual workplace is located on a voluntary basis and consequently benefit from it, provided that such contribution is permitted by the Host Country. Complementary arrangements, as appropriate, may be formulated in order to entitle the Agency Personnel to benefit from services provided by the health system of the Host Country.
- (2) Paragraph (1) shall apply to accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel, unless they are employed or self-employed in that Host Country or otherwise entitled to receive social security benefits by that Host Country.
- (3) In the event of any inconsistency between this Convention and any bilateral agreements in force between the Parties concerning social security, this Convention shall prevail.
- (4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 47

For the purposes of this Convention, the term “accompanying family members forming part of the household” shall be defined in accordance with the policies and the legislation of the Host Country.

CHAPTER VIII**ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES****ARTICLE 48**

- (1) In case of engagement by non-Parties interested in acquiring information about the GCAP, the Agency shall inform the SC to obtain direction.
- (2) Such engagement may take the form of exploratory discussions with non-Parties interested in joining this Convention and the GCAP.

ARTICLE 49

- (1) Unanimous consent of the SC shall be required in order to permit the Agency to conduct negotiations with potential additional Parties.
- (2) Unanimous consent of the Parties shall be required to take a final decision about any non-Parties acceding to this Convention.

ARTICLE 50

- (1) Each Party shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the intention of one of the Parties to export or transfer items and information generated within or through the GCAP to non-Parties.
- (2) Should one of the Parties have concerns about the possibility of exporting to a non-Party, the Parties shall initiate high-level consultations without undue delay in order to exchange their assessments and find appropriate solutions.

ARTICLE 51

- (1) The Parties shall create and maintain a common mechanism for facilitating exports of GCAP systems, subsystems, and technology to non-Parties. Such a mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) The Agency, under the supervision and control of the SC, shall administer the above mentioned mechanism to the extent permitted by the Parties' national laws.
- (3) The mechanism shall reflect this Convention, applicable international agreements and any other legal obligations and regulations, including arms control regime commitments, of the Parties.

CHAPTER IX**SECURITY****ARTICLE 52**

- (1) The SC shall establish a security governance subordinate committee, composed of security experts representing each Party. The security governance subordinate committee shall provide advice to the SC on security policy. The detailed mechanisms for the operation of the security governance subordinate committee shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) The SC shall maintain a security policy, to be defined in the further arrangement referred to in Article 53, that ensures a common degree of protection for Classified Information in all security domains, including cyber resilience.
- (3) For the purposes of this Convention, “Classified Information” means any information, document or material the unauthorised disclosure of which could cause prejudice to the interests of the Parties or the GIGO, whether such information originates within the GIGO or is received from the Parties or is exchanged between the Parties, and which has been so designated by a security classification.

ARTICLE 53

The Parties and the GIGO shall protect and safeguard Classified Information, in accordance with the provisions that shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. These provisions shall be without prejudice to any bilateral security agreements in force between the Parties concerning the protection of Classified Information.

CHAPTER X**LIABILITY AND CLAIMS****ARTICLE 54**

The international liability arising from the activities of the GIGO, including those resulting from any act or omission by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees in the performance of their duties, shall fall entirely on the GIGO itself and shall not be borne by any Party.

ARTICLE 55

The GIGO shall indemnify the Parties against:

- (a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Party, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees;
- (b) any loss incurred by the Party through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees; and
- (c) any loss incurred in case of any international liability referred to in Article 54.

ARTICLE 56

In the cases referred to in Article 55, the GIGO and the affected Party or Parties shall engage in good faith discussions to reach a mutually acceptable resolution to make good such loss or damage.

CHAPTER XI**SETTLEMENT OF DISPUTES****ARTICLE 57**

Any dispute between the Parties or between the GIGO and the Parties, concerning the interpretation or application of this Convention, shall be settled by consultation.

ARTICLE 58

- (1) Any dispute arising from contracts concluded by the GIGO for the implementation of the GCAP, which cannot be settled through the dispute settlement clauses specified in each contract, shall be submitted to a conciliation subordinate committee established by the SC. The appropriate procedures and structure of the conciliation subordinate committee shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) Each contract to be concluded by the GIGO with Industry shall, whenever possible, provide for conciliation in accordance with paragraph (1) and include an arbitration clause.

ARTICLE 59

Any dispute between the Agency and its personnel concerning an employment contract or working conditions shall be settled in accordance with the Agency staff rules and internal regulations as set out by the Agency. In this regard, the employment contract shall ensure the protection of workers' rights which reflect best practice of the Parties.

ARTICLE 60

If a third party claims that damage or injury has been caused by the GIGO, the Agency Personnel, members of the SC or any subordinate committees, and the immunities are not waived, the SC shall take all appropriate steps to deal with the claim and, if the claim is justified, to settle it.

CHAPTER XII**FINAL PROVISIONS****ARTICLE 61**

This Convention shall be implemented in accordance with applicable international law and the obligations arising from the Parties' membership of relevant regional and subregional organisations.

ARTICLE 62

- (1) Any Party may seek, in writing and with a period of notice, to undertake a review of this Convention as well as to amend this Convention at any time. All the Parties, through the SC, shall consult on the proposed amendment and it shall only be adopted in the case of unanimous consent.
- (2) Any amendment shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. Unless otherwise agreed between the Parties, any amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the depositary has received notification of ratification or acceptance from all the Parties. The depositary shall notify all the Parties of the date of entry into force of any amendment.
- (3) This Convention shall not be subject to reservations.
- (4) This Convention shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. This Convention shall enter into force on the day following the deposit of the last instrument of ratification or acceptance of the Parties.

ARTICLE 63

- (1) Once this Convention has entered into force, a non-Party that wishes to become a Party may be invited by the Parties, in accordance with the provisions included in Chapter VIII, to accede to this Convention.
- (2) This Convention, as amended according to Article 62(2), shall enter into force for such a new Party on the day following the deposit of its instrument of accession.

ARTICLE 64

- (1) All the Parties may unanimously decide to dissolve the GIGO and shall define methods for managing the consequences of the dissolution, notably in respect of third parties and contractual partners of the GIGO, and taking into consideration the financial contribution of each Party. The Parties shall also define, whenever appropriate, the conditions under which the rights and responsibilities of the GIGO shall be transferred to the Parties following dissolution.
- (2) The Agency shall be kept informed about the dissolution procedure and actively participate in the negotiations.
- (3) The dissolution of the GIGO shall be effective following the written consent of all the Parties.
- (4) Without prejudice to Article 66, this Convention shall remain in force until all the Parties by unanimous consent consider that the GCAP and any incidental issues arising from it are complete.

ARTICLE 65

- (1) If one of the Parties wishes to withdraw from the Convention, a consultation between the Parties shall be held. If, on completion of these consultations, the Party concerned still wishes to withdraw, it shall notify its withdrawal in writing to the depositary, who shall inform the other Parties and the CE. Unless otherwise stipulated in the arrangement referred to in paragraph (2), the withdrawal shall take effect 12 months following the date the notification was received by the depositary.
- (2) The withdrawing Party shall fulfil all its commitments up to the effective date of withdrawal. The fulfilment of its commitments shall be defined in an arrangement between the relevant authorities of the Parties and assessed by the Parties.

ARTICLE 66


In the event of termination, or if one of the Parties withdraws, in accordance with Articles 64(1), 64(4) and 65(2), any outstanding obligations with respect to costs, legal claims, the protection of Classified Information or other sensitive information, shall remain binding unless otherwise determined unanimously by all the Parties.

ARTICLE 67

This Convention shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which shall forward certified copies to the Governments of the Parties.

In witness whereof, the undersigned, having been duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Tokyo on this fourteenth day of December 2023, in a single original in the English language.

For the Italian Republic**For Japan****For the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland**



Certified true copy of the original:

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'A. H. L.'.

(For the Secretary of State)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE
DELLA “ORGANIZZAZIONE
GOVERNATIVA INTERNAZIONALE
GCAP
(GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT
ORGANIZATION)”**

INDICE

PREAMBOLO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO II

IL COMITATO DIRETTIVO

CAPITOLO III

STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

CAPITOLO IV

STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

CAPITOLO V

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO VI

RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

CAPITOLO VII

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

CAPITOLO VIII

ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI

CAPITOLO IX

SICUREZZA

CAPITOLO X

RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

CAPITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

**La Repubblica Italiana,
il Giappone e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(di seguito denominati “le Parti”),**

auspicando di migliorare le rispettive capacità di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti;

desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacità militari e di difesa vitali, supportare la sovranità nazionale e la libertà di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacità industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperità delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale;

riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in “GCAP” e definito nell'Articolo 1) è il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e resterà tale per anni;

riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacità;

considerando che, per ottenere una coordinazione più efficiente possibile tra le Parti, è necessario creare un'organizzazione internazionale con personalità giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacità giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati “l'Industria”);

riconoscendo l'importanza delle possibilità di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale;

dichiarando altresì la propria disponibilità ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e

riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 1**

- (1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": *GCAP International Government Organisation*).
- (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

ARTICOLO 2

Il GCAP sarà realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 3

- (1) La GIGO sarà composta da:
 - (a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato "SC": *Steering Committee*) costituito dalle Parti; e
 - (b) l'Agenzia GCAP (di seguito denominata "l'Agenzia"), che opererà in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP.
- (2) La GIGO avrà personalità giuridica internazionale e piena personalità giuridica, che include la capacità di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprietà mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti.
- (3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attività saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 4

La lingua ufficiale della GIGO sarà l'inglese.

ARTICOLO 5

Le Parti supporteranno il più possibile, in conformità ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l'importazione, esportazione o

trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.

CAPITOLO II**IL COMITATO DIRETTIVO****ARTICOLO 6**

- (1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominerà lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato “HoD”: *Head of Delegation*).
- (2) Il SC sarà presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sarà definito in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 7

- (1) Il SC avrà la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il più alto forum di *governance* e mantenendo vigilanza sulla GIGO.
- (2) Le responsabilità e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformità alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

- (1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC può decidere all’unanimità di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l’adempimento delle sue responsabilità.
- (2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.

CAPITOLO III**STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP****ARTICOLO 9**

L'Agenzia si occuperà della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.

ARTICOLO 10

- (1) La sede centrale della GIGO sarà ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potrà anche avere *branches* nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attività dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorità nazionali ove necessario.
- (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle *branches*, nonché di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati.
- (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le *branches* e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

ARTICOLO 11

Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avrà la capacità necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacità e mantenendo al tempo stesso la conformità a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.

ARTICOLO 12

- (1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgerà i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorità competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimità di assegnarle mediante il SC:
 - (a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC;
 - (b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato;

- (c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni;
 - (d) definizione, assegnazione di priorità, scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC;
 - (e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti;
 - (f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilità e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali;
 - (g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari più a lungo termine; e
 - (h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformità alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili.
- (2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potrà essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 13

- (1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformità ai regolamenti e alle procedure per il *procurement* che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX.
- (2) L'Agenzia avrà la responsabilità di supervisionare e monitorare le attività dell'Industria in conformità agli accordi contrattuali.
- (3) Fatta salva la generale capacità delle autorità competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorità competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovrà approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

CAPITOLO IV**STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP****ARTICOLO 14**

- (1) L'Agenzia sarà diretta da un *Chief Executive* (di seguito denominato "CE") eletto dal SC.
- (2) Il CE sarà affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia.
- (3) Il CE risponderà direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia.
- (4) La struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 15

- (1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonché l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovrà rispettare la natura internazionale delle responsabilità del personale dell'Agenzia, e non cercherà di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

ARTICOLO 16

- (1) Il personale dell'Agenzia sarà composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avrà la capacità di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti.
- (2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

ARTICOLO 17

Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo più efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.

CAPITOLO V**AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA****ARTICOLO 18**

Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.

ARTICOLO 19

- (1) Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni:
- (a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2);
 - (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia;
 - (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e
 - (d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale.
- (2) Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 20

- (1) I finanziamenti richiesti per le attività della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprenderà:
- (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine; e
 - (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine.
- (2) L'Agenzia è responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformità al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.
- (3) L'Agenzia gestirà l'aspetto finanziario delle attività della GIGO all'interno del budget stabilito in conformità all'Articolo 19(1)(b).

ARTICOLO 21

La contabilità annuale sarà presentata alle autorità di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Il resoconto di verifica,

accompagnato dai bilanci annuali, sarà sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

CAPITOLO VI**RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)****ARTICOLO 22**

- (1) Ogni anno, l'Agenzia presenterà al SC un resoconto sulle attività svolte nell'anno precedente e una previsione delle attività per l'anno successivo. L'Agenzia riferirà, tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati.
- (2) Il meccanismo dettagliato sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 23

Al fine di consentire agli *auditor* nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permetterà agli *auditor* nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno partecipando.

ARTICOLO 24

Gli *auditor* nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attività dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti.

Gli *auditor* nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue *branches*.

ARTICOLO 25

Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.

ARTICOLO 26

Il SC potrà ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.

ARTICOLO 27

- (1) Il SC adotterà un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformità con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti.

- (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prenderà misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformità con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

CAPITOLO VII**PRIVILEGI E IMMUNITÀ****ARTICOLO 28**

- (1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprietà e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunità potrà comportare una rinuncia all'immunità rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sarà necessaria una rinuncia separata da parte del SC.
- (2) Le proprietà e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.
- (3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi.
- (4) La GIGO non godrà di immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:
 - (a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie;
 - (b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e
 - (c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto.
- (5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

ARTICOLO 29

- (1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, né alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE.

- (2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

ARTICOLO 30

Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati organizzati dalla GIGO. Le Sedi non dovranno essere utilizzate in alcuna maniera che risulti incompatibile con lo scopo e l'ambito di azione della GIGO, così come indicato nella presente Convenzione.

ARTICOLO 31

Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, né da disordini nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 32

Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.

ARTICOLO 33

- (1) Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni.
- (2) La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere corrispondenza.

ARTICOLO 34

- (1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia:
- (a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e
 - (b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante.

- (2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.

ARTICOLO 35

- (1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprietà e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta.
- (2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonché da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresì che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti.
- (3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, la GIGO godrà di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.

ARTICOLO 36

La GIGO non rivendicherà esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realtà non siano altro che tariffe per servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 37

- (1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonché gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante:
- (a) immunità da arresto e detenzione;
 - (b) immunità giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia,

- tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante;
- (c) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
 - (d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata;
 - (e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalità di registrazione per stranieri;
 - (f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee.
- (2) I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensì al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncerà all'immunità di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante è cittadino o residente permanente.

ARTICOLO 38

- (1) Il personale dell'Agenzia godrà dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunità da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunità continuerà ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunità non sarà concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, né in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia;
 - (b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilità di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e
 - (c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale.

- (2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX.
- (3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 39

I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO;
- (b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- (c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

ARTICOLO 40

Il Governo del Paese ospitante emetterà una carta d'identità per i membri del personale dell'Agenzia la cui consueta sede di lavoro sia ubicata nel suo territorio e che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, nonché per i loro familiari conviventi al seguito, riportante l'indicazione del loro status, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 41

- (1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.
- (2) Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.

ARTICOLO 42

Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.

ARTICOLO 43

- (1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorità competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità stabilite nella presente Convenzione.
- (2) I privilegi e le immunità sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui.
- (3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprietà e possedimenti della GIGO, solamente il CE avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il CE rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consulterà il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunità. Il SC ne discuterà entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presenterà al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze.
- (4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il SC rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità. Tale Parte rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (6) Fatta eccezione per le immunità di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti.
- (7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunità, il CE, su richiesta, si consulterà con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente

per il CE e per il Paese ospitante, la questione sarà determinata in conformità alla procedura di cui all'Articolo 57.

ARTICOLO 44

- (1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità:
 - (a) i membri del personale dell'Agenzia; e
 - (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia.
- (2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica.
- (3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile.
- (4) La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 45

La GIGO si assicurerà che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale. Le misure sanitarie dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia.

ARTICOLO 46

- (1) Il personale dell'Agenzia sarà esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilità di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante.

- (2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell’Agenzia, a meno che essi non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.
- (3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione.
- (4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 47

Ai fini della presente Convenzione, il termine “familiari conviventi al seguito” sarà definito in conformità alle politiche e alla legislazione del Paese ospitante.

CAPITOLO VIII**ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI****ARTICOLO 48**

- (1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni sul GCAP, l'Agenzia informerà il SC per ottenere indicazioni.
- (2) Tale coinvolgimento potrà assumere la forma di discussioni esplorative con le non-Parti interessate ad aderire alla presente Convenzione e al GCAP.

ARTICOLO 49

- (1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti aggiuntive sarà necessario il consenso all'unanimità del SC.
- (2) Per prendere una decisione finale sull'eventuale accesso di non-Parti alla presente Convenzione sarà necessario il consenso all'unanimità delle Parti.

ARTICOLO 50

- (1) In conformità ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supporterà il più possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP.
- (2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilità di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.

ARTICOLO 51

- (1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrerà il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti.
- (3) Il meccanismo rifletterà la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.

CAPITOLO IX**SICUREZZA****ARTICOLO 52**

- (1) Il SC istituirà un comitato subordinato per la *governance* della sicurezza, composto da esperti in materia di sicurezza che rappresenteranno ciascuna delle Parti. Il comitato subordinato per la *governance* della sicurezza fornirà consulenza al SC sulle politiche di sicurezza. I meccanismi dettagliati per il funzionamento del comitato subordinato per la *governance* della sicurezza saranno descritti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) Il SC manterrà una politica di sicurezza, da definire nell'ulteriore intesa di cui all'Articolo 53, che assicuri un grado comune di protezione per le Informazioni Classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica.
- (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Informazione Classificata" si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o della GIGO, sia che tale informazione sia stata originata all'interno della GIGO, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

ARTICOLO 53

Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in conformità alle disposizioni che saranno indicate dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Tali disposizioni non avranno influenza sugli accordi bilaterali di sicurezza in essere tra le Parti riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in vigore tra le Parti.

CAPITOLO X**RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO****ARTICOLO 54**

Le responsabilità internazionali derivanti dalle attività della GIGO, incluse quelle risultanti da qualunque atto o omissione da parte del personale dell' Agenzia, dei membri del SC e di ogni comitato subordinato nello svolgimento dei propri doveri, ricadranno interamente sulla GIGO e non saranno sostenute da nessuna delle Parti.

ARTICOLO 55

La GIGO risarcirà le Parti di:

- (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell' Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato;
- (b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell' Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e
- (c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all' Articolo 54.

ARTICOLO 56

Nei casi di cui all' Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno in buona fede per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che permetta di compensare il danno.

CAPITOLO XI**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****ARTICOLO 57**

Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta mediante consultazione.

ARTICOLO 58

(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sarà sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Ogni contratto che la GIGO stipulerà con l'Industria prevederà, ove possibile, una conciliazione in conformità al paragrafo (1) e conterrà una clausola di arbitrato.

ARTICOLO 59

Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro o alle condizioni di lavoro sarà risolta in conformità alle norme relative al personale e ai regolamenti interni dell'Agenzia, come stabilito dall'Agenzia. A tale riguardo, il contratto di lavoro garantirà la protezione dei diritti dei lavoratori riflettendo le *best practice* delle Parti.

ARTICOLO 60

Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla GIGO, dal personale dell'Agenzia o dai membri del SC o di un comitato subordinato, e non abbia luogo una rinuncia all'immunità, il SC prenderà tutte le misure appropriate per occuparsi della richiesta di risarcimento e, qualora essa sia fondata, saldarla.

CAPITOLO XII**DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 61**

La presente Convenzione sarà attuata in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza delle Parti a rilevanti organizzazioni regionali e subregionali.

ARTICOLO 62

- (1) Ogni Parte potrà richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonché di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sarà adottato solo in caso di consenso all'unanimità.
- (2) Ogni emendamento sarà soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisirà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avrà ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunicherà a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento.
- (3) La presente Convenzione non sarà soggetta a riserve.
- (4) La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.

ARTICOLO 63

- (1) Una volta che la presente Convenzione avrà acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII.
- (2) La presente Convenzione, così come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisirà efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.

ARTICOLO 64

- (1) Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento.

- (2) L’Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni.
- (3) Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti.
- (4) Fatto salvo l’Articolo 66, la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

ARTICOLO 65

- (1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avrà luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notificherà per iscritto al depositario, il quale informerà le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell’accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisirà efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
- (2) La Parte che si ritira assolverà tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L’assolvimento di tali impegni sarà definito in un accordo tra le autorità competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

ARTICOLO 66

In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformità agli Articoli 64(1), 64(4) e 65(2), qualunque obbligo in sospeso relativo a costi, diritti legali, protezione di Informazioni Classificate o altre informazioni sensibili, resterà vincolante, salvo diversa diversa decisione unanime delle Parti.

ARTICOLO 67

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inoltrerà copie certificate ai Governi delle Parti.

In fede di ciò, i sottoscritti, essendone stati debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo il quattordici dicembre 2023, in una sola copia originale in lingua inglese.

**Per la Repubblica
Italiana**

**Per il
Giappone**

**Per Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord**

€ 5,40